



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

UNITA' DI PROGETTO:
SPORTELLO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE DEL TERRITORIO
E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

[Allegato alla Proposta di D.G.C.n.309-2018](#)

PROGETTO PER L'APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE ED ALLA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGI 47/85 – 724/94 – 326/03

PREMESSA

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.

L'articolo 1 del suddetto D.Lgs.50/2016 definisce lo stesso decreto "Codice".Pertanto, nel presente, nei documenti correlati e nei successivi atti e provvedimenti di gara, il D.Lgs. 50/2016 sarà sempre denominato, per brevità, "Codice".La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è recata anche dai provvedimenti attuativi del Codice: decreti ministeriali e linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 14 dell'articolo 23 del Codice prevede che per gli appalti di forniture e servizi la progettazione sia articolata, di regola, in un unico livello e che sia predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Il comma 15 dell'articolo 23 del Codice stabilisce che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

- la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Con il presente, si intende dare piena applicazione alla suddetta disciplina progettando i servizi in esame ai sensi dell'articolo 23 del Codice.

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

Il servizio di gestione delle pratiche e istruttoria delle istanze di Condono edilizio ex leggi n.47/85, n.724/94 e n.326/03, erogato da tempo dall'Amministrazione Comunale, rientra nel più vasto concetto di "servizi tecnici", le cui funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni con l'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e le cui modalità di svolgimento sono demandate alla competenza legislativa regionale.

Gli obiettivi da perseguire nella gestione del servizio sopra detto sono:

- la definizione di tutte le procedure relative alle istanze inevase;
- la conformità alle norme;
- il soddisfacimento delle richieste ormai ultradecennali presentate dagli interessati;
- la certezza del rispetto dei tempi e delle modalità di definizione delle pratiche;
- il congruo rapporto qualità e prezzo;
- la dematerializzazione degli archivi delle pratiche di condono edilizio;
- la gestione telematica delle pratiche di condono (rilascio titoli, certificazioni/attestazioni, accesso atti);
- la semplicità d'uso e l'uniformità operativa nella gestione delle pratiche;
- un maggior grado di sicurezza e riservatezza dei dati;
- la soddisfazione dell'utenza.

E' volontà dell'Amministrazione Comunale garantire a tutti gli istanti la definizione delle pratiche ancora non definite mediante il rilascio del titolo abilitativo ovvero il provvedimento di diniego dello stesso, attraverso la prosecuzione del servizio stesso avvalendosi di soggetti esterni poiché la gestione diretta da parte dell'Ente del servizio risulterebbe, ad oggi, troppo onerosa in considerazione delle risorse interne da impegnare in relazione ai tempi di esecuzione del servizio e di conclusione dei procedimenti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO COMPRESI NEL PROGETTO D'APPALTO

1. servizi tecnici: Servizi di supporto tecnico-amministrativo per istruttoria pratiche di condono edilizio inevase ex leggi 47/85, 724/94 e 326/03.
2. servizi di scansione: Scansione e digitalizzazione di circa 14.149 pratiche di condono edilizio.
3. servizi di supporto tecnico: Organizzazione e gestione archivio di circa 14.149 istanze presentate.

4. Servizi di analisi e consulenza tecnica: Servizio di front office informativo anche informatizzato (help desk diretto con istruttore tecnico e/o amministrativo).
5. Servizi di gestione elettronica dati: Servizi di interazione telematica con utenza per gli adempimenti relativi alle circa 4.286 pratiche inevase.

L'appalto ha per oggetto come prestazione principale l'istruttoria e la definizione delle pratiche di condono edilizio per le quali non sia stato emesso il provvedimento conclusivo e pertanto ancora da definire presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03; come prestazioni secondarie: scansione dei documenti relativi a tutte le pratiche di condono edilizio (rilasciate con esito favorevole o non favorevole, con istruttoria definita o ancora da definire); la catalogazione anche digitale delle pratiche di condono edilizio non ancora completamente definite; l'istruttoria paesaggistica con la determinazione del danno ambientale e l'attivazione di un servizio on-line (sportello telematico) per la gestione digitale delle pratiche, a disposizione del cittadino interessato all'emissione del provvedimento conclusivo su una pratica di Condono ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, tutto come meglio specificato dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il servizio finalizzato alla gestione delle pratiche ed alla istruttoria delle istanze di condono edilizio ex leggi 47/85, 724/94 e 326/03 dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

Luogo e sedi di svolgimento del servizio

I servizi 1, 2, 3 e 5 saranno effettuati presso la sede legale o operativa dell'appaltatore. Il servizio 4 di front-office da esperirsi con frequenza almeno di due giorni a settimana, dovrà essere obbligatoriamente espletato presso funzionali locali-uffici messi gratuitamente a disposizione dalla impresa aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto. L'ubicazione di detti locali-uffici, all'interno del centro abitato, dovrà risultare facilmente raggiungibile e accessibile anche a persone diversamente abili con ridotte o impedito capacità motorie. Le caratteristiche spaziali e dimensionali dovranno essere tali da permettere un agevole attività di ricevimento dei cittadini interessati. Gli stessi dovranno garantire una massima fruibilità e dovranno essere dotati di idonei servizi igienici nonché completi delle attrezzature e degli arredi necessari al fine dell'esecuzione del servizio stesso.

Destinatari dei servizi

I destinatari dei servizi sono:

- utenti che hanno presentato istanze di Condono edilizio ex leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e che, a tutt'oggi inevase (circa 4.286);
- utenti richiedenti accesso agli atti relativi ai fascicoli di Condono edilizio;
- utenti richiedenti certificazioni e/ attestazioni relative alla pratiche di Condono;

Quantità delle prestazioni

Il numero presuntivo delle pratiche da scansionare e digitalizzare è pari a circa 14.149;

Il numero stimato delle istruttorie delle pratiche da evadere da espletare è pari a circa 4.286 (presunti)

← I valori numerici sopra determinati, stimati dal Settore Vigilanza Edilizia del Comune di Terracina, sono da considerarsi indicativi e variabili in relazione anche al numero delle istanze di condono per opere abusive

realizzate in zone vincolate.

Per poter usufruire del servizio di istruttoria della pratica di condono inevasa, sarà sufficiente integrare le eventuali richieste di documentazione che perverranno dal Comune di Terracina nei tempi e nei modi ivi previsti, ovvero recarsi presso gli sportelli del front-office per informazioni, accessi agli atti e richieste di certificazioni e attestazioni varie. Nessun costo e spesa aggiuntivi verrà richiesta al cittadino oltre quanto già previsto dalle norme statali, regionali e comunali finora applicate.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza".

Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione.

"Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza". Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs n.626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi,

alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ovvero aperti al pubblico, ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche).

In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerge la necessità di un aggiornamento del documento.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n.494/96 [oggi sostituito dal d.lgs. 81/2008], per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.

Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara".

Alla luce delle linee guida espresse dall'Autorità, non si rilevano rischi da "interferenze" per il servizio in esame e pertanto non sarà necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio in progetto trova copertura finanziaria dagli effettivi oneri concessori derivanti dalla definizione e rilascio delle istanze di condono in fase a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto d'appalto.

Da una ricerca effettuata all'interno dell'archivio dell'Ufficio Condono – Settore Vigilanza edilizia, aggiornata alla data del 15 ottobre 2018 (nota prot.n.61360 del 16/10/2018), sono state conteggiate circa: 7.673 domande di

condono L. 47/1985, 3.330 domande di condono L.724/1994 e 3.146 domande di condono L. 326/2003, per un totale di 14.149 domande complessive presentate (vedi **Tabella 1**);

Tra queste viene stimato un numero di circa 4.286 domande non ancora istruite o la cui istruttoria è stata effettuata parzialmente, pertanto risultano ancora da evadere:

- n.2.252 richieste per il condono L. 47/1985;
- n.903 richieste per il condono L. 724/1994;
- n.1.131 richieste per il condono L. 326/2003.

Si stima che l'incasso totale derivante dall'esecuzione del servizio in progetto sia pari ad €7.863.720,85 così come di seguito (vedi **Tabella 2**):

- da oneri concessori relativi alle rimanenti 4.286 istanze di condono, ancora da definire, un importo pari a circa €5.998.490,21,
- oblazione di competenza comunale pari ad €221.459,68,
- diritti di segreteria/istruttoria di €567.892,70, diritti di segreteria/istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di €285.733,33
- indennità per danno ambientale di €790.144,92.

A base d'appalto può essere posto:

- un aggio massimo del 40% (soggetto a ribasso secondo l'offerta economica proposta dal concorrente) sulle somme che verranno effettivamente incassate dal Comune a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto successivamente all'aggiudicazione definitiva del servizio e solo a seguito di emissione del provvedimento finale di evasione della pratica di condono (permesso di costruire in sanatoria ovvero reiezione dell'istanza di condono), derivanti dagli oneri concessori, dall'oblazione di competenza comunale, e dai relativi interessi, tutti provenienti dalle istanze di condono istruite dall'appaltatore ed effettivamente evase/rilasciate dal Comune di Terracina (tali importi si intendono imponibili al netto dell'IVA);
- al 50% dell'importo dei diritti/spese di segreteria e di istruttoria che verrà effettivamente incassato dal Comune dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, derivante dalle istanze di condono istruite dall'appaltatore (tali importi si intendono lordi e pertanto comprensivi dell'IVA);
- al 50% dell'importo dei diritti/spese di segreteria/istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/04 – sub delega L.R. n.59/95, che verrà effettivamente incassati dal Comune dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, derivanti dalle istanze paesaggistiche istruite dall'appaltatore (tali importi si intendono lordi e pertanto comprensivi dell'IVA).

Considerato che tra le pratiche da istruire ci saranno: casi di diniego, pagamenti in parte già effettuati, inerzia dell'interessato, ecc., questa Amministrazione prudenzialmente stima un incasso potenziale ridotto del 30%.

Le stime sopra riportate sono puramente indicative e frutto di semplici calcoli statistici e medie aritmetiche, l'effettiva consistenza del servizio, infatti, non è definibile con esattezza; pertanto, i corrispettivi dovuti all'appaltatore risultato aggiudicatario del servizio in progetto saranno liquidati sulla base degli effettivi nuovi introiti derivanti:

- dall'aggio (con il ribasso proposto dall'appaltatore-aggiudicatario) sugli oneri concessori, sull'oblazione di competenza comunale e sugli interessi che il Comune incasserà a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del concorrente che risulterà aggiudicatario e solo a seguito dell'emissione del provvedimento conclusivo di evasione della pratica (rilascio permesso di costruire in sanatoria ovvero motivata reiezione dell'istanza di condono edilizio).

- dagli effettivi nuovi introiti derivanti: da diritti/spese di segreteria/istruttoria (devoluti per il 50% all'appaltatore), dai diritti/spese di istruttoria paesaggistica (devoluti per il 50% all'appaltatore) che il Comune incasserà a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del concorrente che risulterà aggiudicatario;

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire i servizi oggetto d'appalto senza alcuna garanzia di un ammontare minimo e non potrà avanzare diritti di sorta o pretendere compensi aggiuntivi se, alla scadenza del contratto, la consistenza del servizio sarà di entità anche totalmente diversa da quella ipotizzata

Per la determinazione dell'importo a base d'appalto, si è proceduto con modalità proporzionale mediante la stima del gettito in entrata proporzionale a quanto incassato con le pratiche già definite ed evase (circa n.9.863) per un importo complessivo in entrata incassato pari a circa €16.486.226,00 (vedi **Tabella 3**) e con una proiezione del gettito in uscita calcolato sui valori degli importi sopra determinati applicando una percentuale di aggio presunto pari al 40% dell'importo degli oneri concessori, dell'oblazione di competenza comunale e degli interessi maturati.

Dall'analisi dei rischi da "interferenze" sviluppata al paragrafo precedente i costi necessari per scongiurare o almeno limitare i rischi interferenziali sono determinati in euro 0,00.

Spesa per l'acquisizione del servizio

L'importo presunto (e puramente indicativo) a base di gara, pari ad **€1.986.478,69** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per tutta la durata del servizio (1.200 giorni). Il su detto valore è stato stimato giusta indicazione di cui all'art.35, comma 14, lett.d) punto 1, D.Lgs.50/2016;

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Comunale reperiti attraverso il versamento da parte dei cittadini interessati per diritti di istruttoria e/o segreteria, oneri concessori, oblazione di competenza comunale e sanzioni:

tutti importi relativi alle pratiche di condono edilizio ex leggi 47/85, 724/94 e 326/03 ancora da definire.

ISTANZE	ISTANZE PRESENTATE (A+B)	ISTANZE EVASE (A)	ISTANZE DA EVADERE (B)
Condono 1985	7.673	5.421	2.252
Condono 1994	3.330	2.427	903
Condono 2003	3.146	2.015	1.131
TOTALE	14.149	9.836	4.286

Tabella 1

ISTANZE EVASE (A)	IMPORTO ONERI CONCESSORI	IMPORTO OBLAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE	IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORIA	IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORIA ART.32 L.47/85 – PARERE VINCOLO	IMPORTO INDENNITA-SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE	TOTALE
Condono 1985	2.803.139,00	150.235,00	581.649,00		1.395.989,00	4.931.012,00
Condono 1994	4.335.758,00	85.357,00	245.897,00		386.683,00	5.053.695,00
Condono 2003	5.738.252,00	226.782,00	418.275,00		118.210,00	6.501.519,00
TOTALE	12.877.149,00	462.374,00	1.245.821,00	830.547,33	1.900.882,00	17.316.773,33

Tabella 2

ISTANZE DA EVADERE (B)	IMPORTO ONERI CONCESSORI	IMPORTO OBLAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE	IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORIA	IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA-ISTRUTTORIA ART.32 L.47/85 – PARERE VINCOLO	IMPORTO INDENNITA-SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE	TOTALE
Condono 1985	1.164.484,23	62.410,85	241.629,51		579.923,86	2.048.448,45
Condono 1994	1.613.180,67	31.758,29	91.489,49		143.870,93	1.880.299,38
Condono 2003	3.220.825,32	127.290,54	234.773,71		66.350,13	3.649.239,70
TOTALE	5.998.490,21	221.459,68	567.892,70	285.733,33	790.144,92	7.863.720,85

Tabella 3

Pertanto, valutando prudenzialmente una riduzione delle previsioni di incasso del 30%, come sopra meglio specificato, l'importo stimato a base d'appalto è pari al 40% dell'importo derivante dalla sommatoria degli oneri concessori e dell'oblazione di competenza comunale (oltre IVA) ed al 50% degli importi relativi ai diritti/spese di istruttoria presuntivi (comprensivi di IVA) e cioè pari ad € 1.986.478,69.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Si riporta di seguito il quadro economico:

A	IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA:		1.986.478,69 €
1	importo servizi soggetto a ribasso	1.986.478,69 €	
2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		511.873,56 €
1	IVA al 22%	437.025,31 €	
2	Fondo incentivi funzione tecniche - 2% (art.113 D.Lgs.50/2016)	39.729,57 €	
3	Spese tecniche generali - Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	28.294,00 €	
4	IVA al 22% su spese tecniche generali	6.224,68 €	
5	Contributo Stazione Appaltante ANAC	600,00 €	
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		2.498.352,25 €

Pertanto, a fronte di un gettito in entrata stimato in €7.863.720,85 si prevede una spesa complessiva massima di €2.498.352,25 al fine di gestire tutte le pratiche di condono presentate al Comune di Terracina e di definire ed evadere quelle rimaste inevase in un lasso temporale di massimo 1.200 giorni.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all'art.60 del vigente Codice dei contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2 del medesimo Codice.

Il Capitolato speciale viene allegato al presente quale parte sostanziale ed irrinunciabile. Sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale n.191 del 13/09/2018, il presente progetto è stato elaborato e predisposto dal Dirigente dell'Unità di Progetto "Sportello Unico: Riassetto e Governance del Territorio e delle Attività Produttive" sulla base dei dati forniti dal Settore Vigilanza edilizia del Comune di Terracina, senza oneri aggiuntivi.

Terracina, lì 22 ottobre 2018

Il Dirigente
f.to arch. Claudia Romagna